



Studio Sarragioto

Dottori Commercialisti * Revisori Legali

Gianni Sarragioto
giannisarragioto@sarragioto.it
Riccardo Gavassini
riccardogavassini@sarragioto.it

Filippo Carraro
filippocarraro@sarragioto.it
Alberto Riondato
albertoriondato@sarragioto.it
Alessandra Bassi
alessandrabassi@sarragioto.it
Giorgia Sarragioto
giorgia@sarragioto.it
Edoardo Franco
edoardofranco@sarragioto.it
Marco Beghin
marco@sarragioto.it



Ordine dei Dottori
commercialisti
e degli Esperti contabili
di Padova



Lo Studio Informa: Circolare di approfondimento n. 6 del 16 gennaio 2023



LA DICHIARAZIONE IVA MODELLO 2023 RELATIVA ALL'ANNO 2022

Si ricorda come l'art. 4, comma 4, del DL 193/2016 prevede che la **dichiarazione annuale IVA** venga presentata esclusivamente in **maniera autonoma**, abolendo definitivamente la possibilità di poterla presentare assieme al modello UNICO entro il termine previsto per la dichiarazione dei redditi (fine del mese di settembre).

La dichiarazione IVA dell'anno 2022 andrà perciò presentata categoricamente a partire dal 1° febbraio ed **ENTRO IL 02 MAGGIO 2023**.

Di seguito le principali novità nel modello ed i chiarimenti.

OPERAZIONI ESENTI

In relazione al pro-rotta da operazioni esenti IVA di cui alla sez. 3°, rigo VF34 sono recepite le novità intervenute:

- in materia di marketplace
- in relazione alle cessioni di beni per il contenimento del COVID-19.

QUADRO VF – OPERAZIONI PASSIVE

MARKETPLACE: nel campo 7 del rigo VF34 vanno riepilogate anche le operazioni esenti ex art. 10, co. 3 DPR 633/72 effettuate verso un marketplace, cioè "cessionario e rivenditore" dei beni esposti sul proprio portale e dei quali ha facilitato la vendita.

CESSIONI ESENTI DI PRODOTTI LEGATI ALLA PANDEMIA:

E' prevista l'esenzione per la cessione di beni/servizi idonei a contrastare la pandemia. In particolare:

1. l'art. 124 del DL 34/2020 ('Decreto Rilancio') ha introdotto la disciplina IVA agevolata in relazione alle cessioni di beni;
2. l'art. 1, co. 452 e 453 della Legge 17/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha stabilito che sono esenti, con diritto alla detrazione dell'IVA assolata a monte:
 - le cessioni di vaccini anti COVID-19
 - di strumenti per la diagnosi del COVID-19
 - e le prestazioni strettamente connesse.

Le cessioni esenti del bene/servizio va indicata nel rigo VE 33 (operazioni esenti). Nel rigo VF tra le operazioni esenti che non attribuiscono pro rata IVA del rigo VF34, campo 9 (operazioni esenti Legge n. 178/2020).



LA DETRAZIONE IVA SULLE FATTURE RICEVUTE A FINE ANNO

A fine anno occorre monitorare attentamente l'arrivo delle fatture di acquisto per determinare il momento in cui è possibile detrarre l'Iva a credito.

Si ricorda che il diritto alla detrazione dell'Iva a credito:

1. **sorge** nel momento in cui l'Iva diviene esigibile e dunque **alla data di effettuazione dell'operazione**;
2. è subordinato **al possesso e alla registrazione della fattura** nel registro degli acquisti;
3. può essere **esercitato già a partire dal mese di effettuazione dell'operazione** a condizione che la fattura sia registrata **entro il 15 del mese successivo**; la possibilità di "retrodatare" la detrazione al momento di effettuazione dell'operazione non è consentita a cavallo dell'anno e dunque non è possibile la detrazione IVA nel mese di dicembre di una fattura datata dicembre e ricevuta a gennaio, sebbene annotata entro il 15 gennaio;
4. può essere **esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale** relativa all'anno in cui è ricevuta la fattura. Si rammenta che la detrazione relativa alle fatture ricevute nell'anno precedente prevede la registrazione su **apposito registro sezionale del registro acquisti**.

Esempio riassuntivo:

In relazione al momento in cui la fattura si considera ricevuta l'Agenzia delle Entrate con FAQ n. 129 del 19.07.2019 ha precisato che:

"Se il Sistema di Interscambio riesce a consegnare la fattura al destinatario, la data di ricezione è quella **attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario**, e non la data a partire dalla quale la fattura viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi.

Qualora il Sistema di Interscambio, per cause tecniche non imputabili ad esso, non sia riuscito a recapitare la fattura al ricevente, questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e la **data di presa visione o di scarico** del file fattura è quella a partire dalla quale l'IVA diventa detraibile.

LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA

In vista degli eventuali prossimi utilizzi in compensazione del credito IVA relativo all'anno 2022 emergente dalla dichiarazione annuale IVA 2022 e degli eventuali crediti trimestrali risultanti dai modelli TR da presentare nel corso 2022, occorre ricordare le restrittive regole apportate dall'art. 3 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017) all'art. 10 comma 1 n. 7 del DL 78/2009, il quale disciplina il limite alle compensazioni dei crediti IVA.

E' importante ricordare che l'importo dei crediti utilizzati per compensare "orizzontalmente" debiti relativi alla stessa imposta (ovvero compensazioni verticali) **non ha rilievo** ai fini del limite massimo di **€ 2.000.000,00** anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24 (nuovo limite previsto dall'art. 1, co. 72, L. 234/2021).

Inoltre, come già comunicato, dal **01 gennaio 2011**, (a norma dell'art. 31 del DL 78/2010) **è vietata la compensazione nel modello F24** di crediti di imposte erariali, qualora ci siano **ruoli (cartelle di pagamento) non pagate** decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della stessa.

Tale **divieto di compensazione** scatta solo per i contribuenti che hanno **debiti iscritti a ruolo non pagati** (es. cartelle Equitalia) **per un importo superiore a 1.500,00 euro**.

Si chiede pertanto di indicare la destinazione del credito risultante da dichiarazione iva con compilazione del seguente prospetto:

Credito risultante da dichiarazione Iva 2022 per l'anno 2021	
Compensazione del credito fino ad Euro 5.000	
Compensazione del credito oltre Euro 5.000 solo dopo invio dichiarazione iva vistata (trascorsi 10 giorni dalla trasmissione telematica) salvo esonero da applicazione del visto di conformità di un determinato punteggio ISA	
Riporto del credito nei registri iva	

TERMINI PER IL VERSAMENTO DEL SALDO ANNUALE

Il saldo IVA (a debito) risultante dalla dichiarazione annuale va versato entro il **16 MARZO 2023** sempreché l'importo dovuto sia superiore ad Euro 10,33 (arrotondato ad Euro 10). Si ricorda che è possibile:

- effettuare il versamento in forma rateale (ogni rata successiva alla prima va maggiorata dello 0,33% mensile);
- differire il versamento alla scadenza prevista per il saldo delle imposte sui redditi (dal 30° GIUGNO 2023) con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 MARZO (così ad esempio se il pagamento viene effettuato il 30 giugno 2023 la maggiorazione sarà dell'1,60%).

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA

- 1) copia del bilancio contabile al 31/12/2022;

- 2) progressivi IVA acquisti e vendite definitivi, **da non modificare dopo la consegna allo Studio** (controllare la presenza degli importi degli acquisti e importazioni per i quali la detrazione IVA è esclusa o ridotta - IVA indetraibile 50%-60% ecc.);
- 3) la liquidazione IVA annuale e le liquidazioni mensili o trimestrali con evidenziati i crediti e/o debiti per ciascun periodo. **Pregasi di riportare una legenda per consentire l'interpretazione dei codici IVA utilizzati, con il richiamo dell'articolo del decreto IVA per l'imponibilità, esenzione, esclusione, non imponibilità delle operazioni;**
- 4) le comunicazioni relative alle liquidazioni IVA trimestrali inviate all'Agenzia delle Entrate – LIPE, con le ricevute relative (se non già in possesso dello Studio), segnalando se devono essere comunicati /integrati / corretti
- 5) dei dati omessi / incompleti / errati. **Pregasi di inviare anche i file delle comunicazioni LIPE trasmesse.**
Nel caso si intenda variare, integrare o correggere i dati delle comunicazioni trimestrali periodiche - LIPE, con ravvedimento e senza rinvio si chiede di compilare il sottostante quadro VH:

MESE	IVA A CREDITO	IVA A DEBITO	RAVV.
VH1 GENNAIO			
VH2 FEBBRAIO			
VH 3 MARZO			
VH4 1^ TRIMESTRE			
VH5 APRILE			
VH6 MAGGIO			
VH7 GIUGNO			
VH8 2^ TRIMESTRE			
VH9 LUGLIO			
VH10 AGOSTO			
VH11 SETTEMBRE			
VH12 3^ TRIMESTRE			
VH13 OTTOBRE			
VH14 NOVEMBRE			
VH15 DICEMBRE			
VH16 4^ TRIMESTRE			

- 6) l'elenco dei versamenti con il dettaglio dell'importo e degli estremi della banca: meglio allegare le fotocopie delle deleghe F24 di versamento e delle compensazioni effettuate con credito IVA, e schede contabili "Erario c/iva" ed "Erario c/lva in compensazione";

a. **Attenzione!** Nel caso in cui non si fosse provveduto ai versamenti periodici dell'IVA in tutto o in parte o nel caso in cui vi aveste provveduto ricorrendo al ravvedimento operoso, pregasi di segnalare tali fatti allo Studio e di allegare i conteggi effettuati per la regolarizzazione della posizione.

- 7) eventuali richieste IVA a rimborso infrannuale (copia Modelli TR se non trasmessi dallo Studio); un prospetto degli acquisti e delle cessioni effettuati con Bolla Doganale con distinzione dell'imponibile e dell'IVA;
- 8) evidenziare le eventuali operazioni (cessioni/acquisti di beni o prestazioni effettuate o ricevute) con soggetti appartenenti alla Repubblica di San Marino e alla Città del Vaticano ex art. 71 co. 2 DPR 633/72;
- 9) indicare l'ammontare delle operazioni effettuate senza applicazione dell'Iva verso esportatori abituali (operazioni non imponibili art. 8 co. 1, lett. c) che hanno rilasciato apposita dichiarazione d'intento;
- 10) per i soggetti tenuti alla presentazione dei modelli INTRA (mensili o trimestrali), e per i quali lo Studio non cura l'invio, allegare anche la fotocopia dei modelli stessi, evidenziando l'imponibile e l'iva per gli acquisti/cessioni di beni intracomunitarie o le prestazioni di servizi c.d. "generiche" (art. 7-ter) ricevute o effettuate;
- 11) l'elenco con dettaglio dei beni ammortizzabili acquistati nell'anno con allegata copia delle relative fatture;
- 12) l'elenco dei beni ammortizzabili venduti nell'anno con allegata copia delle relative fatture;
- 13) l'importo degli acquisti in leasing (canoni periodici e riscatti) e dei noleggi, distinti per imponibile, aliquota ed imponibile, con allegati i relativi partitari di conto economico (meglio allegare copia delle fatture registrate ai fini IVA);
- 14) l'elenco dettagliato dei canoni di locazione con distinzione se risultanti da ricevuta fiscale (emessa da soggetti privati) o da fattura e l'indicazione dell'imponibile e della relativa IVA;
- 15) l'elenco delle operazioni effettuate nei confronti di condomini;
- 16) l'indicazione delle operazioni che generano IVA indetraibile (leasing indetraibili, schede carburanti indetraibili, fatture pranzi, ecc. ...) suddivisi per imponibile, aliquota ed importo IVA;

- 17) l'importo dei beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi (ad esempio merci, materie prime, semilavorati, materie sussidiarie, servizi, ecc. ...), da indicare nel bilancio di cui al punto 1) che deve essere consegnato allo Studio;
- 18) le operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies (per mancanza del requisito territoriale), per le quali è stata emessa fattura come previsto dall'art. 21, co 6-bis, DPR 633/72. Tali operazioni concorrono a determinare il volume d'affari dall'anno 2021;
- 19) l'elenco degli acquisti e delle cessioni effettuati con art. 74 c. 7 e 8 (ad es. acquisti/cessioni di rottame e carta da macero) con distinzione della base imponibile e dell'importo IVA;
- 20) l'elenco delle operazioni effettuate ai sensi dell'art. 17 con applicazione del meccanismo del reverse charge:
 - co. 2) acquisti di beni e servizi da non residenti;
 - co. 5) acquisto di oro e argento puro;
 - co. 6):
 - lett. a) prestazioni di servizi in edilizia rese da subappaltatori;
 - lett. a-bis) acquisti di fabbricati;
 - lett. a-ter) acquisti di servizi del comparto edile e settore connessi ((pulizie, manutenzione impianti ecc.);
 - lett. b) telefoni cellulari;
 - lett. c) microprocessori) cessioni di console da gioco, tablet pc e laptop, nonché dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali
 - lett. d-bis) e d-quater) acquisti di beni e servizi del settore energetico;
- 21) operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti di cui al comma 1 bis dell'art.17-ter) come le società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri, verso Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni ed Unioni di Comuni (**split payment**);
- 22) - operazioni di cessione ed acquisto nei confronti dei terremotati; l'elenco delle operazioni relative alla cessione di fabbricati strumentali di cui all'art. 17, comma 6 effettuate con il meccanismo del reverse charge (allegare copia del relativo atto notarile da cui deve risultare tale opzione);
- 23) l'elenco delle operazioni di acquisto di oro industriale ed argento di cui all'art. 17, comma 5, effettuate con il meccanismo del reverse charge (allegare copia del relativo atto notarile da cui deve risultare tale opzione);
- 24) acquisti da operatori soggetti a "split payment", ai sensi dell'art. 17-ter;
- 25) operazioni relative all'estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993);
- 26) l'elenco degli acquisti da soggetti aderenti al regime dei c.d. "contribuenti minimi" di cui all'art. 27 DI 98/2011 o aderenti al c.d. "regime forfetario" di cui all'art. 1, co. 54-89 L. 190/2014 (senza applicazione dell'IVA e della ritenuta d'acconto);
- 27) l'indicazione delle operazioni effettuate dai soggetti che hanno applicato il nuovo regime della liquidazione "IVA per cassa" ex art. 32-bis DL n. 83/2012, con l'indicazione delle fatture emesse e non incassate entro il 31/12/2013 e delle fatture di acquisto rilevate ma il cui pagamento non è ancora avvenuto;
- 28) l'elenco totale delle cessioni (vendite di beni e/o prestazione di servizi e corrispettivi) distinguendole fra consumatori finali (PRIVATI) e titolari di partita Iva:

VT - Ripartizione delle vendite 2022

Indicare il
totale imponibile VENDITE al 4%, 10% e 22% €

totale imposta su VENDITE al 4%, 10% e 22% €

e ripartire i valori di cui sopra tra

soggetti IVA €

consumatori finali €

In caso di cessioni a consumatori finali specificare, inoltre, la regione/provincia autonoma dove viene svolta l'attività

Abruzzo	€	€
Basilicata	€	€
Bolzano	€	€
Calabria	€	€
Campania	€	€
Emilia Romagna	€	€
Friuli Venezia Giulia	€	€
Lazio	€	€
Liguria	€	€
Lombardia	€	€
Marche	€	€
Molise	€	€
Piemonte	€	€
Puglia	€	€
Sardegna	€	€
Sicilia	€	€
Toscana	€	€
Trento	€	€
Umbria	€	€
Valle d'Aosta	€	€
Veneto	€	€

***IMPORTANTE:** DISTINGUERE ANCHE LE SINGOLE ALIQUOTE IVA APPLICATE O L'ARTICOLO PER L'ESENZIONE (ad es. 4%, 10% o 22%, art. 10, ecc.);

- 29) Si chiede di poter specificare per le cessioni a consumatori finali, la distinzione tra imponibile ed IVA per singola Regione;
- 30) la compilazione del prospetto allegato relativo all'utilizzo del plafond, con distinzione tra utilizzo all'interno o in dogana (solo per i clienti interessati dalle operazioni per gli esportatori abituali), (all'interno o in dogana); di seguito riportato per la compilazione del quadro VC:

MODELLO IVA 2023
 Periodo d'imposta 2022

AGENZIA ENTRATE

CODICE FISCALE

QUADRI VC-VD
 ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI,
 CESSIONE DEL CREDITO IVA (Art. 8 d.l.n. 351/2001)

Mod. 34

QUADRO VC ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI	PLAFOND UTILIZZATO				ANNO IMPOSTA 2022		ANNO IMPOSTA 2021	
	ACQUISI E IMPOSTAZIONE SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI A TUTTE LE ATTIVITÀ ESERCITATE	ACQUISI E IMPOSTAZIONE SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI A TUTTE LE ATTIVITÀ ESERCITATE	ACQUISI E IMPOSTAZIONE SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI A TUTTE LE ATTIVITÀ ESERCITATE	ACQUISI E IMPOSTAZIONE SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI A TUTTE LE ATTIVITÀ ESERCITATE	ESPORTAZIONE	ESPORTAZIONE	ESPORTAZIONE	ESPORTAZIONE
VC1 GEN	00	00	00	00	00	00	00	00
VC2 FEB	00	00	00	00	00	00	00	00
VC3 MAR	00	00	00	00	00	00	00	00
VC4 APR	00	00	00	00	00	00	00	00
VC5 MAG	00	00	00	00	00	00	00	00
VC6 GIU	00	00	00	00	00	00	00	00
VC7 LUG	00	00	00	00	00	00	00	00
VC8 AGO	00	00	00	00	00	00	00	00
VC9 SET	00	00	00	00	00	00	00	00
VC10 OTT	00	00	00	00	00	00	00	00
VC11 NOV	00	00	00	00	00	00	00	00
VC12 DIC	00	00	00	00	00	00	00	00
VC13 TOTALE	00	00	00	00	00	00	00	00
VC14 PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2022								00

Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2022: SOGGETTO AMBITO

- 31) indicare i versamenti iva effettuati a seguito di comunicazioni di irregolarità e/o cartelle di pagamento compilando il prospetto sottostante:

Importo a debito dovuto	
Importo a debito versato	
Importo versato a seguito delle comunicazioni Agenzia delle Entrate	

Consegnare allo Studio copia delle cartelle di pagamento e/o comunicazioni di irregolarità iva con i modelli F24 pagati e gli eventuali piani di rateazione;

- 32) Si ricorda che le operazioni non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies DPR 633/72, pur concorrendo alla formazione del volume d'affari, non devono essere considerate per la verifica dello status di esportatore abituale. Pertanto nella colonna 3 va indicato il volume d'affari mensile al netto delle predette operazioni;

COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA (LIPE IV TRIMESTRE 2022)

Ricordiamo che è possibile comunicare i dati delle liquidazioni periodiche IVA di ottobre/novembre /dicembre 2022 (per i soggetti mensili) o del quarto trimestre 2022 (per i soggetti trimestrali) inserendoli nella dichiarazione annuale, **purché quest'ultima venga trasmessa telematicamente entro il 28/02/2023.**

RIMBORSO DEL CREDITO IVA E VISTO DI CONFORMITÀ'

Con la presentazione del modello IVA 2023, potrà essere richiesto anche il rimborso del credito IVA, che fino ad Euro 30.000,00 è erogato senza prestazione di alcuna garanzia e non richiede l'apposizione del visto di conformità.

I clienti interessati al rilascio del visto di conformità (per richieste di rimborso del credito Iva oltre Euro 30.000 e/o di compensazione del credito Iva oltre Euro 5.000) sono pregati di inviare allo Studio, al fine di istruire la relativa pratica, un campione di n.10 fatture emesse e di n.10 fatture di acquisto, selezionate tra quelle di importo maggiore. Occorre inoltre allegare le schede contabili dei conti di imputazione relativi al campione di fatture prescelto (acquisti materie, vendite merci, ecc.) ed estratto dei relativi registri iva.

Ipotesi di esonero da visto per compensazioni/rimborsi in caso di buona pagella Isa

Come per lo scorso modello dichiarativo, ai contribuenti soggetti alla disciplina degli indicatori sintetici di affidabilità (i cosiddetti ISA) ai soggetti ISA con punteggio calcolato sul periodo d'imposta 2021, pari ad almeno 8 ovvero alternativamente, con punteggio pari a 8,5 ottenuto come media tra il voto ISA relativo al periodo d'imposta 2021 e a quello precedente, è previsto l'esonero dal visto di conformità per la compensazione del credito IVA 2022 per importi non superiori a € 50.000 annui. I soggetti ISA che hanno conseguito i predetti punteggi beneficiano inoltre dell'esonero dal rilascio della garanzia per la richiesta di rimborso Iva per un importo non superiore a € 50.000 annui.

AGGIORNAMENTO LIBRO CESPITI

Si invitano i clienti ai quali lo Studio fornisce il servizio della redazione ed aggiornamento del libro cespiti e che ancora non vi hanno provveduto, a trasmettere quanto prima allo Studio la documentazione inerente ossia le fatture di acquisto dei beni materiali, immateriali/ oneri pluriennali 2022 e relative schede contabili di imputazione, allegando altresì le fatture di cessione e rottamazione cespiti ed eventuale documentazione attestante la denuncia per furto/perdita di cespiti nonché atti notori per dismissione cespiti.

Per motivi organizzativi, si chiede di consegnare la documentazione necessaria per la predisposizione della dichiarazione IVA, di cui si propone di seguito una check-list, entro e non oltre MARTEDI' 31 GENNAIO 2023.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Arsego, 13 gennaio 2023

Studio Sarragioto
